

28 Prodotti chimici inorganici; composti inorganici o organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi

Note

- Salvo disposizioni contrarie, le voci di questo capitolo comprendono soltanto:
 - gli elementi chimici isolati o i composti di costituzione chimica definita, presentati isolatamente, anche contenenti delle impurezze;
 - le soluzioni acquose dei prodotti del precedente paragrafo a);
 - le altre soluzioni dei prodotti del precedente paragrafo a), purché tali soluzioni costituiscano un modo di condizionamento usuale e indispensabile, giustificato esclusivamente da motivi di sicurezza o da necessità di trasporto e purché il solvente non renda il prodotto atto a impieghi particolari anziché al suo impiego generale;
 - i prodotti delle precedenti lett. a), b) o c), con l'aggiunta di uno stabilizzante (compreso un agente antiagglomerante) indispensabile alla loro conservazione o al loro trasporto;
 - i prodotti dei precedenti paragrafi a), b), c) o d), con l'aggiunta di una sostanza antipolvere o di un colorante, per facilitarne l'identificazione o per motivi di sicurezza, purché queste aggiunte non rendano il prodotto atto a impieghi particolari anziché al suo impiego generale.
- Oltre ai ditoniti e ai solfossilati, stabilizzati con sostanze organiche (voce 2831), ai carbonati e ai perossicarbonati di basi inorganiche (voce 2836), ai cianuri, agli ossicianuri e ai cianuri complessi di basi inorganiche (voce 2837), ai fulminati, cianati e tiocianati di basi inorganiche (voce 2842), ai prodotti organici compresi nelle voci da 2843 a 2846 e 2852 e ai carburi (voce 2849), sono da classificare in questo capitolo soltanto i composti del carbonio enumerati qui di seguito:
 - gli ossidi di carbonio, il cianuro d'idrogeno, gli acidi fulminico, isocianico, tiocianico e altri acidi del cianogeno semplici o complessi (voce 2811);
 - gli ossialogenuri di carbonio (voce 2812);
 - il disolfuro di carbonio (voce 2813);
 - i tiocarbonati, i selenocarbonati e tellurocarbonati, i selenocianati e tellurocianati, i tetratiociano-diamminocromati (reineckati) e gli altri cianati complessi di basi inorganiche (voce 2842);
 - il perossido d'idrogeno solidificato con urea (voce 2847), l'ossisolfuro di carbonio, gli alogenuri di tiocarbonile, il cianogeno e i suoi alogenuri nonché la cianammide e i suoi derivati metallici (voce 2853), esclusa la calciocianammide, anche pura (capitolo 31).
- Con riserva delle disposizioni della nota 1 della sezione VI, questo capitolo non comprende:
 - il cloruro di sodio e l'ossido di magnesio, anche puri, e gli altri prodotti della sezione V;
 - i composti organo-inorganici, diversi da quelli nominati nella precedente nota 2;
 - i prodotti contemplati nelle note 2, 3, 4 o 5 del capitolo 31;
 - i prodotti inorganici dei tipi utilizzati come sostanze luminescenti della voce 3206; le fritte di vetro e altri vetri, in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi, della voce 3207;
 - la grafite artificiale (voce 3801), i prodotti estintori presentati come cariche per apparecchi estintori o in granate o bombe estintrici della voce 3813; le scolorine condizionate in imballaggi per la vendita al minuto, della voce 3824; i cristalli coltivati (diversi dagli elementi di ottica) di sali alogenati di metalli alcalini o alcalino-terrosi, di peso unitario uguale o superiore a 2,5 g, della voce 3824;
 - le pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini), le pietre sintetiche o ricostituite, le polveri e i residui di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini) o di pietre sintetiche (voci da 7102 a 7105), nonché i metalli preziosi e le loro leghe del capitolo 71;
 - i metalli, anche puri, le leghe metalliche o i cermet (compresi i carburi metallici sinterizzati, vale a dire i carburi metallici sinterizzati con metallo) della sezione XV;
 - gli elementi di ottica, segnatamente quelli costituiti da sali alogenati di metalli alcalini o alcalino-terrosi (voce 9001).
- Gli acidi complessi di costituzione chimica definita, costituiti da un acido degli elementi non metallici del sottocapitolo II e da un acido contenente un elemento metallico del sottocapitolo IV, sono da classificare nella voce 2811.
- Le voci da 2826 a 2842 comprendono soltanto i sali e i perossosali di metalli e quelli di ammonio.
Salvo disposizioni contrarie, i sali doppi o complessi sono da classificare nella voce 2842.
- La voce 2844 comprende soltanto:
 - il tecnezio (n. atomico 43), il promezio (n. atomico 61), il polonio (n. atomico 84) e tutti gli elementi con numero atomico superiore a 84;
 - gli isotopi radioattivi naturali o artificiali (compresi quelli dei metalli preziosi o dei metalli comuni delle sezioni XIV e XV), anche miscelati tra loro;
 - i composti, inorganici o organici, di tali elementi o isotopi, di costituzione chimica definita o no, anche miscelati tra loro;

- d) le leghe, le dispersioni (compresi i cermet), i prodotti ceramici e i miscugli contenenti tali elementi o isotopi o i loro composti inorganici o organici e aventi una radioattività specifica 74 Bq/g (0,002 $\mu\text{Ci/g}$);
- e) gli elementi combustibili (cartucce) esausti (irradiati) di reattori nucleari;
- f) i prodotti radioattivi residui utilizzabili o no.

Ai sensi di questa nota e delle voci 2844 e 2845 per «isotopi» si intendono:

- i nuclidi isolati, esclusi tuttavia gli elementi esistenti in natura allo stato monoisotopico;
 - le miscele di isotopi di uno stesso elemento, arricchite in uno o più dei loro isotopi, cioè gli elementi la cui composizione isotopica naturale è stata modificata artificialmente.
7. Rientrano nella voce 2853 le combinazioni di fosforo e di rame (fosfuri di rame) contenenti, in peso, più di 15 % di fosforo.
 8. I elementi chimici, quali silicio e selenio, drogati per essere utilizzati in elettronica, restano classificati in questo capitolo, purché siano presentati in forme gregge di trafilatura, di cilindri o di barre. Se sono tagliati in forma di dischi, di piastrine o in forme simili rientrano nella voce 3818.

Nota di sottovoce

1. Per «costituzione chimica definita», ai sensi della voce 2852.10, si intendono tutti i composti organici o inorganici del mercurio che adempiono le condizioni dei paragrafi a) - e) della nota 1 del capitolo 28 o dei paragrafi a) - h) della nota 1 del capitolo 29.